



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11457 DEL 15/11/2021

OGGETTO: D.Lgs.152/2006, Art. 29 (Sistema sanzionatorio), comma 3. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA inerente: “Rinnovo autorizzazione tramite AUA di impianto per il trattamento e recupero di materie plastiche, ivi compresi rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno”. Comune di Trevi (PG), Vocabolo S. Lorenzo, Proponente: Polycar s.r.l. (cod. pratica 01/107/2021)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.

Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104.

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente 30/03/2015.

Vista la legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 09 ottobre 2017.

Vista la determinazione Dirigenziale n. 64 del 08 gennaio 2018.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 582 del 06 maggio 2019.

Visto il decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020.

Visto il decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge n.108 del 29 luglio 2021.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1270 del 23/12/2020 *“Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali. Istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali”*.

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2726 del 30/03/2021 *“DGR n. 1270 del 23/12/2020 - Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali - Designazione Esperti ambientali ed Esperti tecnici regionali”*.

Vista l'istanza (PEC nn.163762, 163768, 163776 del 07/09/2021 e PEC n. 166872 del 10/09/2021), con la quale il Proponente Sig. Sergio De Matteis legale rappresentante della Società Polycar S.r.l., in ottemperanza alle disposizioni di questa Autorità competente (PEC n. 131847 del 13/07/2021), ha presentato Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs.152/2006 inerente: *“Rinnovo autorizzazione tramite AUA di impianto per il trattamento e recupero di materie plastiche, ivi compresi rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno”* in Comune di Trevi (PG), Vocabolo S. Lorenzo.

Considerato che l'impianto realizzato è compreso nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 8, lettera t), denominata: *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”* e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lettera z.b), *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*

Visti lo Studio preliminare ambientale, la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Tenuto conto che nell'istanza presentata il Proponente non ha chiesto esplicitamente che il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, contenga le *“condizioni ambientali”* necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Attesa l'avvenuta messa a disposizione dei componenti della *“Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali”* (nel seguito CTR-VA) dello Studio preliminare ambientale e della relativa documentazione a corredo, nel Owncloud regionale, ai fini della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione (art.19, comma 2, D.Lgs.152/2006).

Considerato che in data 20/09/2021 il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali (nel seguito: Servizio) ha provveduto a richiedere ai Soggetti coinvolti, ove ritenuto necessario, la formulazione di richieste di chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione presentata dal Proponente, ovvero i contributi istruttori di competenza in relazione ai pertinenti criteri elencati nell'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006.

Atteso che non sono pervenute richieste di chiarimenti/integrazioni da parte dei componenti della Commissione CTR-VA e che pertanto il Servizio ha provveduto a pubblicare nel sito Web

regionale delle Valutazioni ambientali: lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione a corredo, comunicando contestualmente per via telematica (PEC n. 192099 del 05/10/2021) a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, nonché al Proponente:

- la completezza e adeguatezza della documentazione presentata;
- l'avvenuta pubblicazione di tutta la documentazione nel sito web istituzionale;
- la procedibilità dell'istanza;
- l'avvio della fase consultiva inerente la presentazione di eventuali osservazioni e il termine della stessa.

Considerato che nei 30 giorni stabiliti dalla vigente normativa sono pervenute osservazioni al progetto da parte della Provincia di Perugia (PEC 207230 del 27/10/2021), e che le stesse sono state prontamente pubblicate e rese disponibili nel sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che entro i termini concessi sono pervenuti i contributi istruttori richiesti, da parte dei competenti componenti della Commissione CTR-VA coinvolti nel procedimento.

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020:

- in data 05/11/2021, il Presidente della Commissione CTR-VA ha provveduto a convocare la riunione della Commissione per il giorno 11/11/2021, finalizzata alla formazione del parere ambientale regionale unitario sul progetto in argomento;
- la riunione della Commissione CTR-VA si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 11/11/2021;
- in occasione della riunione, sulla base delle caratteristiche del progetto presentato, dei contenuti dello Studio preliminare ambientale, della documentazione a corredo e dei criteri pertinenti di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, nonché delle osservazioni pervenute, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali ha formulato, il motivato parere ambientale unitario in ordine alla possibile sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione del progetto, proponendo:

la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Tenuto conto:

- dei criteri pertinenti elencati nell'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- delle osservazioni pervenute;
- del parere ambientale unitario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali - CTR_VA, allegato al presente provvedimento.

Considerato che la documentazione a corredo dell'istanza di Verifica, inerente l'intervento di modifica realizzato:

- non contiene un'adeguata stima della significatività degli impatti delle emissioni in atmosfera in termini di flussi di massa e, pertanto, la relativa valutazione dell'incidenza di detti flussi sullo stato di qualità dell'aria nell'area in esame;

- non individua adeguatamente né descrive le aree di stoccaggio delle materie prime (compresi oli lubrificanti e gasolio) e dei rifiuti prodotti (area deposito temporaneo), né viene specificato, in relazione alle tipologie di materie prime identificate come “Materia plastica semilavorata da macinare” e “Materia plastica semilavorata da densificare” come esse siano inquadrare ai sensi della norma UNI 10667-1:2017;
- non contiene, relativamente al Rumore, una valutazione previsionale dell’impatto acustico determinato dall’attività (redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017) che includa sia gli impianti già installati che quelli in progetto nonché gli interventi di mitigazione già adottati con descrizione degli stessi;
- non contiene uno studio di impatto olfattivo né sono state previste misure di mitigazione, sebbene il proponente affermi che relativamente all’impatto odorigeno i processi a caldo potrebbero rappresentare delle sorgenti emmissive.

Considerate le notevoli criticità riscontrate nella gestione dell’impianto realizzato, le cui emissioni odorigene e sonore hanno determinato, nel recente passato, forti disagi alla popolazione residente nel limitrofo centro abitato di San Lorenzo.

Preso atto che nell’istanza di verifica il Proponente non si è avvalso della facoltà di chiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 1, lettera o-ter) e dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA contenga le “condizioni ambientali”, necessarie per evitare o prevenire possibili impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente formulate dai soggetti competenti in sede di procedimento.

Ritenuto necessario prescrivere condizioni ambientali atte ad evitare o prevenire gli impatti ambientali attesi, conseguenti l’impianto realizzato.

Atteso che tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte e le informazioni raccolte sono stati pubblicati nel sito web delle Valutazioni ambientali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. **Di disporre** conseguentemente che il progetto realizzato, inerente: “*Rinnovo autorizzazione tramite AUA di impianto per il trattamento e recupero di materie plastiche, ivi compresi rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno*”. Comune di Trevi (PG), Vocabolo S. Lorenzo, Proponente: Polycar s.r.l., debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con le modalità di cui all’ Art. 27- bis, D. Lgs. 152/06,

2. **Di pubblicare** il presente provvedimento, comprensivo del Parere unitario della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) nel sito web dell'Autorità competente.
3. **Di comunicare** l'avvenuta adozione del presente provvedimento e la sua pubblicazione:
 - al Proponente: Sig. Sergio De Matteis in qualità di Legale Rappresentante della Società Polycar S.r.l.;
 - ai componenti della CTR-VA coinvolti nell'istruttoria regionale;
 - al Comune di Trevi (PG);
 - ad Arpa Umbria, in qualità di Autorità di Vigilanza e Controllo.
4. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.
5. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui punto 4 del determinato, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità Competente

Perugia lì 15/11/2021

L'Istruttore
- Alessio Oliveti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 15/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Fabrizio Piergiovanni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 15/11/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

